

Istanza n.16

Arengo del
07/04/2024

San Marino 7 Aprile 2024

Ecc.mi Capitani Reggenti

Alessandro Rossi

Milena Gasperoni

Oggetto: concessione perenne per loculi ossari e nicchie cinerarie

I sottoscritti cittadini sammarinesi rivolgono la presente Istanza d'Arengo alle LL.EE per richiedere che le concessioni dei loculi ossari e delle nicchie cinerarie non decadano.

In attuazione del Decreto Delegato n.139 del 2022 art.3 al 31 Dicembre 2024 le concessioni dei loculi ossari e delle nicchie cinerarie stipulate precedentemente al 01 Gennaio 1990 decadranno ed il concessionario o l'avente diritto del loculo ossario o nicchia cineraria non potrà stipulare una nuova concessione se il decesso della\e salma\è è anteriore di 20 anni.

Questo significa che alla suddetta decadenza l'avente diritto del loculo ossario dovrà necessariamente depositare i resti o le ceneri nell'ossario o cinerario comune, salvo che la famiglia del defunto non abbia già un loculo nella propria disponibilità (con altri defunti) dove depositare, sempre per un periodo limitato ovvero fino a scadenza della relativa concessione, i resti mortali con tutte le conseguenze che ne scaturiscono, come ad esempio la modifica delle lapidi.

Questo limite imposto alle famiglie dei defunti è ingiusto in quanto non è possibile obbligare alla dispersione dei resti mortali dei propri avi in un ossario\cinerario comune nel caso in cui non sia abbia già a disposizione un loculo in cui trasferirli.

La storia del nostro Paese è fatta da persone e rimuovendo il luogo in cui sono custoditi i loro resti si scivola inesorabilmente verso l'oblio. Ogni tomba evoca la storia non solo di cittadini comuni, ma anche di eventi e fatti accaduti.

Liberare i loculi ossari non porterà di certo alla soluzione del problema della mancanza di spazio nei cimiteri, ma cancellerà preziose pagine di storia, cultura e tradizione.

Si chiede pertanto di modificare la normativa in tempi brevi, prevedendo che i loculi ossari e le nicchie cinerarie siano, salva diversa volontà degli aventi diritto, il luogo definitivo di riposo dei defunti e che quindi le relative concessioni, avvenute sia precedentemente che successivamente all'entrata in vigore della Legge 4 Febbraio 2010 n.35, siano perenni e non soggette a vincoli temporali.

Con i più deferenti saluti.